

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09270/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9270 del 2024, proposto da

Manuela Magno, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Laura Dentorini, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, prot. n. 5739 del 16.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante approvazione delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Parma valide per il

biennio 2024/2026, con riferimento agli elenchi di I fascia per i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe concorsuale ADSS);

B) del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, prot. n. 5740 del 16.08.2024 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), successivamente rettificato con decreto prot. n. 5955 del 26.08.2024 (pubblicato sul sito istituzionale in data 28.08.2024), recante individuazione dei candidati esclusi dalle vigenti graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Parma, laddove dispone l'esclusione della ricorrente dagli elenchi di I fascia per il sostegno (classe concorsuale ADSS) a causa dell'asserita mancanza dei requisiti;

C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma tacita, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente avverso la sua ingiusta esclusione;

D) del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna, Ufficio IX, Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, comunicato con mail del 05.09.2024, con il quale venivano ribadite le motivazioni poste a fondamento dell'esclusione, ancorate alla mancata produzione documentale della qualifica estera quale atto asseritamente dovuto anche in caso di domanda di permanenza e/o aggiornamento;

E) dell'O.M. 16.05.2024 n. 88 (pubblicata in data 20.05.2024 sul sito istituzionale), successivamente rettificato con O.M. 10.06.2024 n. 114 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto valide per il biennio 2024/2026, laddove impone la produzione di copia del titolo dichiarato come requisito di ammissione qualora conseguito all'estero (art. 7, co. 12);

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, le censure proposte risultano sorrette da sufficienti profili di fondatezza, avuto riguardo alla natura meramente formale della disposizione recata dall'art. 7, comma 12 dell'OM n. 88 del 16 maggio 2024, ancorchè sanzionata dall'esclusione, in base alla quale gli aspiranti - oltre che dichiarare nella domanda tutti i titoli di cui chiedono la valutazione, come effettuato dalla ricorrente, - devono anche allegare il titolo di studio se conseguito all'estero;

- che la qualifica professionale dichiarata dalla ricorrente non solo era già stata indicata all'Amministrazione scolastica in occasione delle operazioni di aggiornamento delle medesime graduatorie con riferimento al precedente biennio di validità, ma era stata altresì verificata in occasione del conferimento dell'incarico di supplenza per l'a.s. 2023/2024, oltre che consegnata al Ministero resistente per il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/Ce;

- che comunque la ricorrente a seguito della esclusione “allegava nuovamente la documentazione attestante l'effettivo conseguimento del titolo in Spagna”;

- che, sotto il profilo del *periculum in mora*, ai sensi del menzionato art. 7, comma 4, lett. e) dell'OM. 88/2024 “*qualora il titolo di accesso sia stato conseguito*

all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.”, disposizione di cui è destinataria, tra altri, la ricorrente, con conseguente pregiudizio recato alla sua posizione dai provvedimenti gravati;

Ritenuto pertanto di dover confermare il Decreto cautelare presidenziale n. 4309 del 17 settembre 2024 ai fini dell'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria ADSS – sostegno nella scuola secondaria di 2° grado 1 fascia per le supplenze della Provincia di Parma;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, potendo altresì autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero dei controinteressati ed in conformità alla espressa richiesta di parte ricorrente;

- che in particolare, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, unitamente alla presente ordinanza, una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, ed il Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 15 giorni successivi alla sua ricezione; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di potere compensare le spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), accoglie la domanda cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la

notifica per pubblici proclami, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 19 febbraio 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Arcuri

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO